

[www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net)



**Diritto all'ambiente**<sup>®</sup>  
[www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net)  
Testata giornalistica on line

## **L'Agencia Europea dell'ambiente e la rete d'informazione e di osservazione alla luce del nuovo Regolamento 401/2009/CE**

A cura di Cristian Rovito

Sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera

DOCUMENTI

**2009**

*INformazione*

© *Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata*

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

Con l'emanazione del Reg. CE 1210/90 del 07.05.1990, l'allora Comunità Economica Europea istituì l'Agenzia Europea dell'ambiente, sulla cui attività e sulle cui funzioni abbiamo offerto un interessante contributo pubblicato sulle pagine di questa testata<sup>1</sup>. Sulla G.U.U.E. serie L. n. 126/13 del 21.05.2009, è stato pubblicato il Reg. CE 401/2009 del 23.04.2009 con cui è stato rivisto *in toto* l'intero sistema normativo e giuridico della **European Environment Agency (EEA - Agenzia Europea dell'Ambiente con sede a Copenaghen - Danimarca)**.

Tale rivisitazione deve essere considerata tanto in ragione di un riordino e riassetto dei compiti istituzionali, quanto in relazione alle modalità per così dire operative per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

E' indubbio che nell'arco di quasi 20 anni, molte cose siano cambiate; basti pensare ai piani d'azione comunitari per la protezione dell'ambiente; alla quantità di norme comunitarie che hanno a dir poco stravolto lo scenario giuridico comunitario e quindi anche gli ordinamenti giuridici di ogni singolo Stato membro, creando nuovi "principi giuridici" ed un sistema di regolamentazione molto più pragmatico e dettagliato, dal carattere sempre più spiccatamente programmatico in termini di "risultato da raggiungere entro una certa data", sul quale si è spesa e si spende non poco la letteratura giuridica in stretta sinergia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Nell'ormai consolidato contesto dello sviluppo sostenibile e della susseguente attuazione di una "politica comunitaria ambientale" (*European environment common policy*) con annessa enunciazione degli obiettivi e dei principi "guida", la necessità di predisporre un'azione in materia ambientale tenendo conto dei dati scientifici e tecnici disponibili nonché quella di raccogliere, elaborare e analizzare "dati ambientali" a livello europeo, hanno trovato un nuovo assetto legislativo nel Reg. CE 401/2009 "sull'Agenzia Europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale".

Occorre ricordare che già l'istituita rete europea di informazione e osservazione in materia ambientale con il Reg. CE 1210/90, rappresenta l'ente di coordinamento a livello comunitario il quale, con una nuova disciplina, assurge senz'altro ad un ruolo molto più attivo per quanto riguarda la citata *European Environment common policy*, che come noto influenza non poco le politiche di ogni singolo Stato membro. Ragione per cui corre l'obbligo di menzionare ***l' EIONET - European Environment Information and Observation Network Networking*** (<http://www.eionet.europa.eu/>).

Gli scopi preponderanti dell'Agenzia europea, riassumibili essenzialmente nella protezione e nel miglioramento dell'ambiente, peraltro sacralizzati nel Trattato istitutivo dell'Unione Europea, vengono raggiunti fornendo alla Comunità ed agli Stati membri (articolo 1):

- a) informazioni oggettive, attendibili e comparabili a livello europeo che consentano di adottare le misure necessarie per la protezione dell'ambiente, di valutarne l'attuazione e di garantire una efficace informazione del pubblico sullo stato dell'ambiente;

*Per quanto riguarda quest'ultimo punto, si ritiene opportuno rimembrare ai nostri lettori i diritti "a conoscere e ad essere informati", da cui discendono i connessi doveri per i soggetti passivi, che le norme internazionali, comunitarie e nazionali ormai da molto tempo loro riconoscono. Ci riferiamo in particolare alla Convenzione Aarhus del 25.08.1998; alla Direttiva 2003/4/CE del 28.01.2003; alla Legge n. 108/01 relativa alla ratifica da parte dell'Italia della Convenzione Aarhus; al D.Lgs 195/2005 relativo al recepimento della Direttiva 2003/4/CE; ed ovviamente alla Legge 241/90 e succ. mod. e int. che come noto, disciplina gli aspetti tecnici relativi all'esercizio del "diritto di accesso" da parte del cittadino agli atti della Pubblica Amministrazione;*

- b) il supporto tecnico e scientifico necessario;

Nel contributo cui in premessa abbiamo fatto riferimento, elencammo anche i settori prioritari delle attività poste in atto dall'Unione Europea, che anche in questo contributo riteniamo opportuno ricordare, trovando piena riconferma nell'art. 3, comma 2 del Regolamento in questione:

- ✓ la qualità dell'aria;
- ✓ la qualità dell'acqua (vista in tal senso, come risorsa per la collettività);
- ✓ lo stato dei suoli, della fauna e della flora;
- ✓ l'utilizzazione del suolo e delle risorse naturali;
- ✓ la gestione dei rifiuti (ove rientrano ovviamente anche i rifiuti portuali);
- ✓ le emissioni sonore;
- ✓ le sostanze chimiche;
- ✓ la protezione del litorale e del mare;

L'art. 2 del Reg. Ce 401/2009 enuclea in maniera dettagliata i compiti dell'Agenzia volti al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e che sopra abbiamo riportato indicandoli con a) e b). Tra essi, spiccano l'istituzione ed il coordinamento della rete europea di informazione (*compiti, a nostro avviso, valutabili nel senso di riassetto, riorganizzazione sia sotto l'aspetto programmatico, sia sotto l'aspetto funzionale, poiché come asserito, tale ente venne creato o più opportunamente vennero gettate le fondamenta a partire dal 1990*); la raccolta, la trattazione e l'analisi dei dati ambientali sotto l'aspetto della qualità dell'ambiente, delle pressioni sull'ambiente e della sensibilità dell'ambiente per i settori sopra menzionati (Articolo 3, comma 1).

Contribuire al controllo dei provvedimenti concernenti l'ambiente mediante un'appropriata attività di supporto per quanto concerne l'obbligo di presentare relazioni nonché registrare, collazionare e valutare i dati sullo stato dell'ambiente, redigendo relazioni di esperti sulla qualità e la sensibilità dell'ambiente nonché sulle pressioni cui è sottoposto nella Comunità, fornendo criteri di valutazione uniformi in ordine ai dati ambientali così sviluppando e mantenendo in tutti gli Stati membri un centro di riferimento di "informazione ambientale" (attuando appieno le disposizioni della Convenzione Aarhus, di cui l'Unione Europea è parte contraente).

Quest'ultimo aspetto è tutt'altro che secondario qualora si tenesse in debita considerazione l'ormai assoluto principio del libero mercato e del connesso equilibrio economico in tema di concorrenza<sup>2</sup>. *In effetti, tutti gli operatori economici devono salpare dallo stesso porto di opportunità, andando a navigare all'interno di un mare economico ove le regole siano certe, coerenti, uniformi ed uguali per tutti!!!*

Stimolare lo sviluppo e l'applicazione delle tecniche di previsione ambientale in maniera che si possano adottare adeguate misure preventive in tempo opportuno; stimolare l'individuazione di metodi idonei, coerenti ed uniformi all'uopo di valutare il costo dei danni all'ambiente ed i costi delle politiche di prevenzione, di protezione e di risanamento dell'ambiente; nonché lo scambio di informazioni sulle migliori tecnologie disponibili per prevenire o ridurre i danni dell'ambiente.

*A tal proposito osserviamo quanto questi compiti trasfigurino nella realtà pratica, dandone pertanto attuazione, quei principi che costituiscono nello specifico i capisaldi dell'Atto Unico Europeo del 1986 (recepito in Italia con l'art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 909) e della Decisione n. 1600/2002/CE (che istituisce il Sesto programma decennale 2002 - 2012 comunitario di azione in materia di ambiente, pubblicata sulla G.U.U.E. L 242 del 19.09.2002), la quale, tra l'altro, all'art. 2 afferma che la politica ambientale comunitaria (Environment european common policy) deve assicurare un livello elevato di protezione, tenendo conto del principio di sussidiarietà e della diversità di situazioni nelle varie regioni della Comunità, e di sganciare le pressioni ambientali dalla crescita economica. Gli atti costituzionali che sono alla base dell'ordinamento giuridico comunitario si fondano sostanzialmente sul principio "chi inquina paga", sul principio di precauzione, sull'azione preventiva e sul principio di riduzione dell'inquinamento alla fonte.<sup>3</sup>*

Con riferimento all'argomentato "diritto di accesso all'informazione ambientale", l'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) deve altresì assicurare un'ampia diffusione fra i cittadini di informazioni ambientali affidabili e paragonabili, in particolare sullo stato dell'ambiente, e incoraggiare l'utilizzazione della nuova tecnologia telematica.

L'articolo 4 si occupa della rete informazione che si articola nelle reti nazionali di informazione, riferendosi in particolare a:

- punti focali nazionali;
- centri tematici operativi;

I punti focali nazionali sono incaricati, sul piano nazionale, del coordinamento e/o della trasmissione delle informazioni da fornire all'Agenzia, alle istituzioni o agli organismi facenti parte della rete compresi i centri tematici, con cui si designano le istituzioni o altre organizzazioni stabilite nel territorio dello Stato membro che potrebbero specificatamente essere incaricate di cooperare con l'Agenzia Europea dell'ambiente per quanto concerne determinati argomenti di interesse particolare. I centri tematici inoltre, a nostro modesto avviso, possono e devono cooperare con altre istituzioni facenti parte della rete. Si pensi a tal proposito al CNR, all'Apat, alle Arpa Regionali, agli Istituti di tossicologia, alle Asl, ai Dipartimenti scientifici delle Università, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni e via discorrendo.

A similitudine delle altre Agenzie istituite dall'Unione Europea, anche l'EEA ha personalità giuridica, godendo in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispetti ordinamenti giuridici.

Tralasciano infine gli aspetti prettamente organico – amministrativi, non può sottacersi sul fatto che all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia vi sia un rappresentante di ogni Stato membro.

Un ruolo importante è tra l'altro assunto dal Comitato scientifico composto da membri particolarmente qualificati in materia ambientale, nominati dal Consiglio di amministrazione per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta, i cui "pareri scientifici", proprio in ossequio alle disposizioni *ut supra* richiamate, vengono pubblicati e pertanto resi pubblici.

Per ultimo occorre accennare alle disposizioni di cui all'art. 15 del Regolamento ove vengono disciplinati "gli impegni" dell'Agenzia a cooperare con altri organismi e programmi comunitari, segnatamente con il:

- Centro Comune di Ricerca;

*I compiti che in questa fase di collaborazione e cooperazione vengono assegnati all'Agenzia riguardano specificatamente:*

- *armonizzazione dei metodi di misurazione in materia ambientale;*
  - *comune taratura degli strumenti;*
  - *normalizzazione dei formati di dati;*
  - *messa a punto di nuovi metodi e di nuovi strumenti di misurazione dello stato dell'ambiente;*
  - *altri compiti convenuti dal direttore esecutivo dell'Agenzia e dal Direttore generale del Centro Comune di ricerca;*
- Coordinamento con Eurostat e con il programma statistico delle Comunità europee.

Benchè la strada da percorrere sia molto lunga, riteniamo che con l'entrata in vigore del Reg. CE 401/09 sia stato fatto un notevole passo in avanti quanto meno sotto l'aspetto di garantire un'adeguata informazione circa lo stato dell'ambiente in senso lato, partendo dall'ormai consolidato principio, che attiene alla necessità per le politiche ambientali che verranno elaborate, della conoscenza scientifica disponibile, ora più che mai collegata a criteri di uniformità, omogeneità, trasparenza ed efficacia. Si disporrebbe di un sistema certamente più completo che a nostro avviso fornirebbe un contributo di non poco conto a tutte le Forze di Polizia nazionali e locali di ogni Paese membro impegnate nella lotta e nel contrasto ai reati ambientali ormai dal carattere sempre più transnazionale.

Cristian Rovito

<sup>1</sup> Vds in merito *"Il ruolo dell'Agenzia Europea dell'ambiente nella tutela e protezione del litorale e del mare"* a cura di Cristian ROVITO per [www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net);

<sup>2</sup> Così il prof. Franco Silvano TONI - docente di diritto del commercio internazionale dell'Università di Padova - Visiting Fellow at the British Institute on International and Comparative Law in London con *"Come il diritto comunitario ed il diritto nazionale concorrono al disegno della concorrenza e del mercato nel settore ambientale"* su POLIECO Magazine n. 4 Marzo 2009;

<sup>3</sup> Per un miglior approfondimento vds. pagg. 08 - 11 del "Corso di Legislazione Ambientale" di Stefano MAGLIA - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer;

*Pubblicato il 13 giugno 2009*



Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?  
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento  
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

[redazione@dirittoambiente.net](mailto:redazione@dirittoambiente.net)

DOCUMENTI

**2009**

INformazione